



CH-3003 Berna, UFFT, boa

All'attenzione
dei Dipartimenti e degli uffici cantonali preposti
alla formazione professionale

Berna, 1 marzo 2012
Riferimento/Abbreviazione: D340 JKS
Nostro riferimento: boa

Circolare 2012

Informazioni e direttive concernenti il sistema di concessione di contributi

Gentili Signore, egregi Signori,

dal 2008 i finanziamenti per la formazione professionale destinati ai Cantoni si basano interamente sul nuovo sistema forfettario contemplato dalla legge federale sulla formazione professionale. Le relative basi e i procedimenti per l'attuazione sono contenuti nel programma concettuale sulla vigilanza e sulla revisione finanziaria per il settore della formazione professionale¹.

La presente circolare, oltre a fornire indicazioni generali, contiene importanti spiegazioni complementari riguardanti il foglio informativo sulla concessione di sussidi forfettari ai Cantoni, i rapporti determinanti per calcolo degli importi forfettari cantonali nonché le disposizioni per i progetti di costruzione.

¹ Il programma concettuale sulla vigilanza e sulla revisione finanziaria per il settore della formazione professionale, redatto su incarico dell'UFFT in collaborazione con l'istituto PricewaterhouseCoopers, descrive i principi e i processi in materia di vigilanza e revisione finanziaria conformemente alla LFPr. Il programma è scaricabile dal nostro sito all'indirizzo <http://www.bbt.admin.ch/dienstleistungen/formulare/00391/index.html?lang=it>

1. Basi legali

Il sistema di finanziamento trova il suo fondamento nella legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr) e nella relativa ordinanza del 19 novembre 2003 (OFPr), nel foglio informativo del 6 febbraio 2008 sulla concessione di sussidi forfettari ai Cantoni a partire dal 2008 e nel programma concettuale del gennaio 2008 sulla vigilanza e sulla revisione finanziaria per il settore della formazione professionale.

2. Indicazioni e direttive particolari

2.1 Calcolo dei costi

Entro aprile 2012 invieremo ai contabili cantonali competenti la documentazione per la presentazione dei dati relativi all'esercizio 2011, con la richiesta di inviarci la loro contabilità analitica (calcolo dei costi) **entro e non oltre il 29 giugno 2012**.

Secondo il punto 1 del foglio informativo del 6 febbraio 2008 sulla concessione di sussidi forfettari ai Cantoni², oltre alla versione elettronica occorre spedire all'UFFT l'originale del calcolo dei costi convalidato da duplice firma. La duplice firma conferma la completezza e la correttezza dei dati (principio del doppio controllo).

Una volta verificata la plausibilità dei vostri dati, verso la fine di settembre 2012 vi sottoporremo una bozza della contabilità analitica 2011. Eventuali correzioni e rettifiche devono pervenirci, sempre in duplice firma, **entro e non oltre il 31 ottobre 2012**. Vi ricordiamo, quindi, che dopo tale termine non sarà più possibile effettuare modifiche.

Il sistema di rilevamento dei costi si basa sul modello contabile armonizzato MCA1. Invitiamo i Cantoni che usano già il modello MCA 2 ad applicare, per il rilevamento 2011, i rispettivi conti in base al confronto MCA1- MCA2. Quest'ultimo verrà inviato ai contabili cantonali competenti insieme al modello di rilevamento entro aprile 2012.

2.2 Costi della formazione professionale superiore

L'anno scorso è stato effettuato un rilevamento sperimentale su larga scala dei costi della formazione professionale superiore con una struttura differenziata o ampliata della ripartizione dei costi (UC7). I dati delle unità di costo dettagliate 7.0 (7.1, 7.2 e 7.3) vengono acquisiti nell'ambito del rilevamento ordinario della contabilità analitica della formazione professionale cantonale (analogamente al rilevamento del 2010).

2.3 Contratti di formazione determinanti per il calcolo dei contributi ai Cantoni

Nel 2008, d'intesa con la CSFP, abbiamo definito i contratti di formazione per i quali sono previsti i contributi forfettari annui ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1 LFPr. Il relativo documento (applicazione dell'articolo 53 capoverso 1 LFPr) può essere scaricato dal nostro sito Internet tramite il link contenuto nella nota 1 (contratti di formazione).

Tali disposizioni continuano ad essere vigenti. Vi preghiamo, tuttavia, di osservare quanto segue.

Le formazioni professionali devono essere definite e registrate secondo una delle due categorie: «formazione aziendale» o «formazione scolastica a tempo pieno». In presenza di forme miste (formazione duale e anno scolastico a tempo pieno) l'Ufficio federale di statistica (UST) non è in grado di eseguire una ripartizione corretta per tutti i casi né di validare i rapporti di formazione dopo la verifica da parte dei Cantoni. Per questo motivo, le forme miste vengono considerate, per

² Il foglio informativo del 6 febbraio 2008 riporta i principi della nuova vigilanza e della nuova revisione finanziaria per il settore della formazione professionale. Le condizioni sono vincolanti e sono riprese come parte integrante nella decisione annuale concernente il pagamento del contributo forfettario. Potete trovare il foglio informativo all'indirizzo indicato nella nota 1.

tutta la durata della formazione, o «formazione aziendale» o «formazione scolastica a tempo pieno».

2.4 Validazione dei contratti di formazione

Il rilevamento dei contratti di formazione determinanti ai fini del calcolo dei contributi ai Cantoni è di competenza dell'Ufficio federale della statistica (UST). Come l'anno scorso, tale Ufficio rileverà i dati e li trasmetterà ai Cantoni per verifica.

2.5 Rispetto delle prescrizioni federali

In base al punto 5 del nostro foglio informativo del 6 febbraio 2008 e al punto 4.2.2 del nostro «Programma concettuale di vigilanza e revisione finanziaria per il settore della formazione professionale» solo i cicli di formazione che soddisfano tutte le prescrizioni federali possono beneficiare di sussidi. Tutti gli altri modelli formativi (cicli di formazione cantonali o di scuole di commercio private non di pubblica utilità) sono considerati non sussidiabili. Tali formazioni non sono rilevanti ai fini della determinazione del contributo forfettario e le spese sono escluse dal calcolo dei costi.

3. Progetti di costruzione

Diritto previgente

Secondo l'articolo 78 OFPr, possono essere concessi sussidi soltanto per progetti di costruzione i cui piani completi sono stati presentati ed erano in possesso dell'UFFT prima della fine del 2007.

3.1 Termini di realizzazione

Per evitare di dover prorogare la validità delle decisioni di assegnazione già emanate e per poter gestire in maniera ottimale i relativi stanziamenti, il nostro Ufficio deve sapere quali sono i progetti ancora da realizzare. Vi preghiamo pertanto di comunicarci gli attuali termini di realizzazione delle opere o dei cambiamenti di destinazione per i quali è stato richiesto un contributo, qualora non ci siano stati ancora notificati. Vi preghiamo inoltre di presentare richiesta di proroga della decisione di assegnazione per i progetti per i quali abbiamo già assegnato contributi e la cui realizzazione non può iniziare entro un anno.

3.2 Conteggi pendenti

Per poter garantire un'assistenza ottimale, vi preghiamo di comunicarci **entro e non oltre il 29 giugno 2012** lo stato dei progetti approvati, ma non ancora conteggiati.

3.3 Richieste di pagamenti parziali / pagamenti a saldo

Il credito necessario per gli investimenti disciplinati dal diritto previgente va a carico del credito annuo per i contributi forfettari ai Cantoni. Per motivi tecnici vengono conteggiati solo i pagamenti effettuati entro il 31 ottobre, vi preghiamo quindi di inviarci le richieste di pagamenti parziali entro fine settembre 2012. Le richieste pervenute successivamente attingeranno al credito 2013.

A tal proposito, vi rammentiamo che secondo l'articolo 78 capoverso 3 OFPr il conteggio finale va presentato entro dieci anni dall'entrata in vigore della LFPr, ovvero **non oltre la fine del 2013**. Se il conteggio finale viene presentato dopo tale data non potrà essere contabilizzato e i sussidi decadono. Inoltre, dopo tale data limite, non sono concesse deroghe di nessun genere.

3.4 Sottrazione allo scopo e alienazione nel caso di aiuti finanziari e indennità

Per quanto concerne i progetti disciplinati secondo il diritto previgente vanno osservate le seguenti disposizioni vincolanti della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu):

Articolo 10 lettera e numero 2 (Principi particolari)

«Devono essere disciplinate le conseguenze della sottrazione allo scopo e dell'alienazione di beni in favore dei quali sono state pagate indennità per un uso determinato» (si veda anche il punto 7 dell'allegato alla decisione d'assegnazione, termine per le richieste di restituzione: 30 anni).

Articolo 29 (Sottrazione allo scopo e alienazione nel caso di aiuti finanziari)

- ¹ Se un bene (fondo, costruzione, opera, bene mobile) è stato sottratto al suo scopo o alienato, l'autorità competente esige la restituzione dell'aiuto finanziario. L'importo da restituire è calcolato in base al rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito. Nei casi di rigore, tale importo può essere ridotto.
- ² Nel caso di alienazione, l'autorità competente può rinunciare in tutto o in parte alla ripetizione se l'acquirente soddisfa i presupposti per l'aiuto finanziario e assume tutti gli obblighi del beneficiario.
- ³ Il beneficiario deve comunicare senza indugio e per scritto all'autorità competente ogni sottrazione allo scopo e ogni alienazione.

Diritto vigente

3.5 Ruolo dell'UFFT riguardo ai grandi progetti di costruzione

Nel sovvenzionamento a carattere forfettario della formazione professionale i contributi edili non vengono più versati separatamente, ma sono inclusi nell'importo forfettario della Confederazione destinato ai Cantoni. A titolo di consulenza e di sostegno non finanziario è comunque possibile sottoporre volontariamente all'esame dell'UFFT la documentazione relativa a grandi progetti. Siamo inoltre a disposizione per consulenze sia scritte sia orali.

3.6 Vigilanza e revisione secondo il nuovo programma concettuale dell'UFFT

I Cantoni devono garantire a livello locale la presenza di infrastrutture adeguate e l'impiego dei fondi necessari. Inoltre, devono essere segnalati al nostro Ufficio i cambiamenti di destinazione d'uso o le sottrazioni allo scopo relativi a edifici per i quali sono stati concessi contributi secondo le disposizioni del diritto previgente (art. 29 LSu).

4. Informazioni

I collaboratori del Servizio contributi sono disponibili ai seguenti recapiti per qualsiasi domanda o informazione.

moreno.forni@bbt.admin.ch	Contributi forfettari	031 / 322 28 86
josiane.bielmann@bbt.admin.ch	Contributi forfettari	031 / 322 28 38
antoINETTE.bongras@bbt.admin.ch	Contributi forfettari	031 / 322 28 38
philippe.beguelin@bbt.admin.ch	Contributi edilizi	031 / 324 97 50
franziska.liniger@bbt.admin.ch	Contributi edilizi	031 / 322 28 39

Vi ringraziamo per il prezioso sostegno e la costruttiva collaborazione nell'ambito del finanziamento della formazione professionale.

Distinti saluti

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' followed by a long horizontal line that tapers to the right.

Belinda Walther Weger
Vicedirettrice
Campo di prestazioni Formazione professionale